



Prot 127818 del  
6/11/2020

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

### "Cappuccini"

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 18.30, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione **Cappuccini**. I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Giovanni Tedeschi, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed la Sig.ra Ester Maria Carmen Musumeci quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale;
2. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017);
3. Presentazione ed approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo 2019;
4. Varie ed eventuali.

1. Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea, il sig. Giovanni Tedeschi, illustra i progetti avviati e i risultati raggiunti nell'anno, facendo riferimento a come sono state riorganizzate le attività durante il nuovo esercizio 2020 a causa dell'emergenza Covid-19. L'assemblea, dopo attento ascolto, esprime pareri su quanto illustrato.

2. Sul secondo punto all'ordine del giorno, riprende la parola il Presidente, il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017).

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo, soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità,

### DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: "Cappuccini".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (in sigla Odv) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale del Volontariato. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione:

### **Organizzazione di volontariato "Cappuccini" (in sigla "Cappuccini"Odv).**

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto presso l'Agenzia delle Entrate di Catania e a comunicare le modifiche statutarie al Registro del Volontariato della Regione Sicilia.

3. Passando al terzo punto dell'ordine del giorno, Il Presidente dà lettura della Relazione al bilancio, predisposta dal Consiglio direttivo, proseguendo con l'illustrazione dei principali punti; dopo approfondita discussione ed interlocuzione da parte dei soci, l'assemblea all'unanimità,

### **DELIBERA**

di **approvare** il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2019, che presenta un avanzo di gestione di euro 313, nonché i relativi documenti che lo compongono. Tale Avanzo sarà reinvestito per accrescere ulteriormente le attività istituzionali.

Alle ore 20.00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

*Ester Maria Corrado Musumeci*

Il Presidente

*Luigi Cuccia*

REG.TO AL NR 4309 SERIE 3  
IL 10/11/2020 RISCOSSI e esente  
Rosaria Anna Gambino\*

(\*) firma su delega del Direttore Provinciale Domenico Lodi





Spett.le  
Agenzia delle Entrate di Catania

**Oggetto: Esenzione dal pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo**

Il sottoscritto Giovanni Tedeschi in qualità di Presidente, legale rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato "Cappuccini" iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Sicilia con decreto n. 2064 del 11/10/2010 e n. registro 1263 comunica con la presente che:

la suddetta associazione, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5, del Decreto Legislativo 117/2017 (codice del Terzo Settore) è esente dal pagamento dell'imposta di registro e dall'imposta di bollo su tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti nonché le copie, anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti.

DATA

03/11/2020

FIRMA



## STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "CAPPUCCINI ODV"

### DENOMINAZIONE SOCIALE

1) E' costituita in forma di organizzazione di volontariato, Ente del Terzo, l'Associazione denominata "Cappuccini ODV". L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato); l'acronimo ODV dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

### SEDE

2) La sede dell'associazione è stabilita in Catania, via Plebiscito n.599;

### OGGETTO SOCIALE ED ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

3) L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione è apolitica, indipendente e non si prefigge alcun scopo di lucro. Essa persegue, nel più puro spirito associativo, finalità di solidarietà sociale e

culturale. In particolar modo l'associazione si prefigge come scopo l'assistenza, materiale, sociale e spirituale, dei soggetti e delle famiglie in stato di bisogno. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti d), e), f), i, k), l), p), r), u), v), w) z) secondo l'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

A tal riguardo l'associazione potrà assumere tutte le iniziative che riterrà utili e così raccogliere derrate alimentari e distribuirle ai più poveri, farsi carico dei bisogni materiali delle famiglie venendo incontro alle esigenze di sostentamento, di ricerca del lavoro, di educazione dei minori, di socializzazione, di assistenza per le pratiche burocratiche fiscali e di pensione, di promozione sociale e culturale in genere.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà, stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati, promuovere la creazione di centri di accoglienza e di promozione sociale, nonché centri ricreativi e culturali.

L'associazione, nel perseguimento del suo fine, potrà liberamente instaurare rapporti di collaborazione o affiliazione con Enti analoghi e/o complementari, anche



pubblici, godere del patrocinio di enti pubblici e privati, ed altresì godere di contributi pubblici e privati per l'effettuazione delle attività sociali e per progetti culturali proposti, nei limiti imposti dalla legge. Essa dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quella ad esse direttamente connesse.

4) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### VOLONTARIATO

5) L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta e per il tramite dell'Associazione, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### RISORSE UMANE

6) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, a norma dell'art 33 del CTS. Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione potrà ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti definiti dall'art 6 del CTS.

#### SOCI

7) L'associazione è costituita da soci fondatori ed ordinari:  
- sono soci fondatori coloro che hanno effettivamente partecipato alla costituzione dell'Associazione;

- sono soci ordinari tutti coloro regolarmente iscritti al sodalizio secondo le norme del presente atto costitutivo. Il numero di associati è limitato ed in ogni caso non potrà essere inferire a sette. L'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

La qualifica di socio comporta il diritto di partecipare alla vita sociale ed alle manifestazioni organizzate dall'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soci, all'atto dell'ammissione, si impegnano al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'associazione secondo le competenze statutarie. I soci sono tenuti a versare all'associazione dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo. Tale contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell' Associazione.

8) L'ammissione quale socio dell'associazione è subordinata a domanda scritta da redigersi su apposito modulo in cui si dichiara di aver preso visione ed accettato il presente



statuto. L'ammissione sarà decisa per delibera dal Consiglio direttivo ed annotata nei libri degli associati. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

9) La qualifica di socio cessa:

- per dimissione da comunicarsi per iscritto al Presidente;
- per morosità nel pagamento delle eventuali quote sociali;
- per delibera di esclusione del Consiglio direttivo a causa di accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme del presente statuto.

La qualifica di socio fondatore cessa esclusivamente per dimissioni dello stesso da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo.

Le attività dei soci sono effettuato a titolo personale, spontaneo e gratuito, non essendo ammessa alcuna forma di retribuzione, nemmeno dal beneficiario, ad eccezione di eventuali rimborsi spesa documentati.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10) Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'associazione.
- l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà).

## ASSEMBLEA

11) L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale. Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca oppure mediante modalità telematica da effettuarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'assemblea viene inoltre convocata ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dal Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

12) Possono partecipare all'assemblea e votare tutti gli associati, fondatori e ordinari, in regola con il pagamento

Ente  
12/12/2011

della quota associativa. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

13) L'assemblea degli associati discute sull'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente e delibera sul programma per l'anno successivo predisposto dal Consiglio Direttivo, sul rendiconto, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché sulle modifiche dell'atto costitutivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. Le deliberazioni assembleari sono riportate nell'apposito libro, a disposizione dei soci per eventuali consultazioni.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio di esercizio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o

dello Statuto;

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti demandati alla sua competenza da Legge, Atto costitutivo o Statuto.

14) Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di due giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti aventi diritto. Presiede l'assemblea il Presidente dell'associazione mentre l'assemblea dei soci eleggerà un segretario che redigerà i verbali delle deliberazioni dell'assemblea.

Sarà necessario convocare l'Assemblea straordinaria per:

- modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{1}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{1}{4}$  degli associati.



## CONSIGLIO DIRETTIVO

15) Il Consiglio direttivo, eletto dall'assemblea, è composto da tre a cinque componenti. Il Consiglio decide a maggioranza dei suoi componenti. Il voto del Presidente è determinante in caso di parità dei voti. La maggioranza dei Consiglieri viene scelta tra i soci ovvero tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati; essi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile sulle cause d'ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

16) Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote sociali;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla collaborazione con i terzi;
- f) redige il rendiconto economico - finanziario da presentare all'assemblea dei soci;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) conferisce e revoca procura.

PRESIDENTE - SEGRETARIO - TESORIERE

17) Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio Direttivo, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, cura l'esecuzione delle decisioni,

coordina l'attività dell'associazione.

Egli è altresì autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, somme di ogni genere e natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria. Il segretario tesoriere ha la legale rappresentanza dell'Ente e le firme sociali.

#### ORGANI DI CONTROLLO

18) L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile. L'organo di controllo può anche essere composto da membri interni all'Associazione oltre che da esterni. Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7, 8 del CTS;

- di attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- di poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro).

#### REVISIONE LEGALE DEI CONTI

19) Dovrà essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

#### LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

20) Secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, oltre alle scritture prescritte negli articoli

13, 14 e 17, comma 1, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

## PATRIMONIO

21) Le entrate dell'associazione sono costituite da:

quote associative e contributi degli aderenti;

- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

Il patrimonio consiste in tutti i beni mobili ed immobili che l'associazione acquisirà a qualsiasi titolo a far data dalla sua costituzione oltre che dalle eventuali eccedenze scaturenti dai resoconti annuali.

## SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

22) L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS, e sarà da depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4

mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno. Il Consiglio Direttivo redige ed approva il 31 marzo di ogni anno il bilancio economico di previsione per l'esercizio in corso ed il conto economico dell'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### BILANCIO SOCIALE ED INFORMATIVA SOCIALE

23) In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a un milione di euro, oltre al deposito presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, dovrà essere redatto il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato sul sito internet, come previsto dal comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs

3 luglio 2017 nr. 117. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a centomila euro, dovranno essere pubblicati annualmente e aggiornati sul sito internet, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs 3 luglio 2017 nr. 117, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

#### AVANZI DI GESTIONE E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

24) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha dunque l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



#### SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI ESTINZIONE

##### O SCIoglimento

25) In caso di scioglimento o estinzione, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio,

previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio del RUNTS con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### CONTROVERSIE

26) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi sull'interpretazione ed applicazione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio inappellabile di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti, e in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Catania.

#### LEGGE APPLICABILE

27) Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - "Codice del Terzo settore" e ss.mm.ii, del codice civile ed alle leggi statali, regionali e comunitarie emanate ed emanande in materia.